

REGOLAMENTO DEL PATRIZIATO DI AROGNO-BISSONE

in applicazione della Legge organica patriziale (LOP), del Regolamento di applicazione (RaLOP), del Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei Patriziati (RgfcP) e dei Regolamenti speciali.

TITOLO I

Nome del Patriziato - confini giurisdizionali - costituzione - sigillo

- Art. 1** **Definizione e scopo**
il Patriziato disciplinato dal presente Regolamento è denominato "Patriziato di Arogno-Bissone". Esso ha lo scopo di conservare e utilizzare i beni comuni a favore della comunità secondo quanto stabilito dalla LOP e dal relativo Regolamento.
- Art. 2** **Confini giurisdizionali**
Il territorio del Patriziato di Arogno-Bissone si estende su tutta la giurisdizione territoriale dei Comuni di Arogno e di Bissone.
- Art. 3** **Costituzione**
Il Patriziato di Arogno-Bissone è una corporazione di diritto pubblico riconosciuta dal Consiglio di Stato con risoluzione n° 5150 del 7 novembre 2018.
- Art. 4** **Sigillo**
Il sigillo patriziale ha un diametro di mm 28 e porta il nome del Patriziato



TITOLO II

Amministrazione dei beni

- Art. 5** **Pubblico concorso**
1. Riservate le disposizioni dell'art. 13 della LOP, le alienazioni, gli affitti e le locazioni dei beni patriziali sono effettuati previo pubblico concorso.
2. Quando il valore supera l'importo di CHF 10'000.- (diecimila), il concorso è pubblicato all'Albo comunale e nel Foglio Ufficiale cantonale.
- Art. 6** **Diritto del pascolo**
Tutti i cittadini del Comune possono usufruire del pascolo alle condizioni seguenti, riservate le norme stabilite dalle leggi forestali in vigore:
- capre e pecore: massimo di 10 capi per fuoco;
- bovini: massimo di 5 capi per fuoco; quantitativi superiori possono essere autorizzati di volta in volta dall'Ufficio patriziale su domanda degli interessati e dietro pagamento della tassa stabilita dall'art. 7 del presente Regolamento.

- Art. 7** **Tasse di pascolo**
1. L'Ufficio patriziale stabilisce l'entità delle tasse di pascolo.
2. Per il pascolo del bestiame vengono riscosse le seguenti tasse minime per capo:
- capre: famiglie patrizie CHF 4.-, non patrizie CHF 5.-
- pecore: famiglie patrizie CHF 3.-, non patrizie CHF 4.-
- bovini: famiglie patrizie CHF 5.-, non patrizie CHF. 6.-
- Art. 8** **Raccolta di prodotti della natura**
La raccolta sul suolo patriziale di strame, legna secca, funghi e mirtilli è libera per tutti.
- Art. 9** **Diritti dei cittadini non patrizi**
Per i cittadini non patrizi proprietari o affittuari di aziende agricole, domiciliati nei Comuni di Arogno e di Bissone valgono le condizioni stabilite agli articoli 6 e 7 del presente Regolamento.
- Art. 10** **Legna da ardere**
In occasione di tagli boschivi, i patrizi ed i cittadini residenti non patrizi possono richiedere dietro partecipazione finanziaria l'assegnazione a prezzo di favore di legna da ardere. I quantitativi da assegnare sono fissati di volta in volta dall'ufficio patriziale, sentito l'ufficio forestale di circondario, giusta le disponibilità.
- Art. 11** **Legname d'opera**
A ogni cittadino patrizio maggiorenne può essere concesso, previa richiesta motivata, il quantitativo massimo di 20 metri cubi di legname d'opera ogni 10 anni.
- Art. 12** **Taglio di piante**
Su tutto il territorio del Patriziato è vietato qualsiasi taglio di piante senza l'autorizzazione degli organi forestali cantonali.
- Art. 13** **Rifiuti**
Sul territorio del Patriziato è vietato depositare qualsiasi tipo di rifiuto, pena l'obbligo di rimozione o lo sgombero d'ufficio a spese degli interessati.
- Art. 14** **Costruzioni non autorizzate**
Sul terreno patriziale è vietato erigere costruzioni senza la relativa autorizzazione.
- Art. 15** **Convenzioni**
1. Il Patriziato può sottoscrivere convenzioni con enti pubblici o privati per svolgere compiti di natura pubblica locale o per una migliore amministrazione dei beni patriziali.
2. La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l'organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta.
3. La stessa dev'essere approvata dall'Assemblea patriziale secondo le modalità previste per il Regolamento patriziale, salvo i casi di esclusiva competenza dell'Ufficio patriziale.

TITOLO III

Organizzazione del Patriziato

- Art. 16** **Organi**
Gli organi del Patriziato sono l'Assemblea patriziale e l'Ufficio patriziale.

L'Assemblea patriziale

- Art. 17** **Assemblea ordinaria**
L'Assemblea ordinaria è riunita due volte l'anno e più precisamente:
a) entro la fine di aprile per l'esame del conto consuntivo dell'anno precedente;
b) entro la fine di dicembre per l'esame del conto preventivo per l'anno successivo e per la nomina della commissione della gestione per il quadriennio seguente.

- Art. 18** **Luogo di riunione**
L'Assemblea si riunisce di regola nella sala multiuso della Casa comunale.
- Art. 19** **Ordine del giorno**
L'Assemblea può deliberare unicamente sugli oggetti all'ordine del giorno, a meno che una sua modifica sia accettata in apertura di seduta dall'Assemblea stessa.
- Art. 20** **Rinvio**
Se le deliberazioni non sono esaurite in una seduta, l'Assemblea, prima di sciogliersi, stabilisce la data dell'ulteriore seduta da tenersi entro un termine di quindici giorni, rendendola nota con avviso all'albo comunale e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nei comuni del patriziato e, per i domiciliati fuori comuni, al recapito da essi indicato.
- Art. 21** **Apertura dei lavori assembleari**
Il Presidente dell'Ufficio patriziale o chi ne fa le veci:
a) all'inizio di ogni Assemblea dichiara aperta la seduta, fa iscrivere a verbale nome e cognome dei presenti e invita l'Assemblea a proporre due scrutatori;
b) all'inizio della prima Assemblea annuale, invita l'Assemblea a proporre un proprio Presidente, che resta in carica un anno.
- Art. 22** **Compiti del Presidente dell'Assemblea**
Il Presidente dell'Assemblea:
a) dirige l'Assemblea, mantiene l'ordine e veglia sulla legalità delle deliberazioni; ammonisce chi crea disordini o contravviene alle leggi e ai regolamenti e, in caso di recidiva, lo fa allontanare dalla sala;
b) persistendo i disordini, può sospendere o sciogliere l'Assemblea; in questo caso egli è tenuto a farne rapporto al Consiglio di Stato per i provvedimenti necessari;
c) mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno.
- Art. 23** **Scrutatori**
Gli scrutatori hanno il compito di accertare il risultato delle singole deliberazioni.
- Art. 24** **Verbale**
1. Il verbale è redatto dal Segretario del Patriziato o, in sua assenza, da una persona designata dal Presidente dell'Ufficio patriziale.
2. Il verbale deve contenere:
a) la data e l'ordine del giorno;
b) l'elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo;
 la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni, tenuto conto del numero dei votanti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti;
c) il riassunto delle discussioni con le eventuali dichiarazioni di voto.
3. Il verbale viene letto e approvato seduta stante e firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori.
- Art. 25** **Sistema di voto**
1. Salvo decisione contraria da parte dell'Assemblea, le votazioni avvengono per alzata di mano e sono seguite dalla controprova.
2. Prima di ogni votazione, l'Assemblea può decidere a maggioranza che la stessa abbia luogo in forma segreta o per appello nominale.
- Art. 26** **Votazione sugli oggetti all'ordine del giorno**
Gli oggetti all'ordine del giorno devono essere messi in votazione separatamente.
- Art. 27** **Procedimento di voto**
1. Vanno messe in votazione innanzitutto le proposte di sospensione e di non entrata in materia.

2. Quando vi sono più proposte sullo stesso oggetto, si procede per votazioni ripetute, secondo l'ordine stabilito dal Presidente. Le votazioni ripetute devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte ed eliminando via via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di consensi. La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale.
3. Ogni proposta, esperite se del caso le votazioni ripetute, va messa in votazione finale, contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti.

Art. 28

Messaggi

1. I messaggi dell'Ufficio patriziale e i rapporti delle commissioni sono presentati all'Assemblea in forma scritta.
2. I messaggi sono depositati presso la cancelleria comunale, per consultazione, almeno 7 giorni prima dell'Assemblea.
3. I messaggi sono trasmessi alle commissioni competenti almeno 20 giorni prima dell'Assemblea.

Art. 29

Interpellanza

1. Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può interpellare l'Ufficio patriziale per essere informato su oggetti di pertinenza dell'Assemblea patriziale.
2. L'Ufficio patriziale risponde immediatamente o alla prossima Assemblea. Se l'interpellanza perviene in forma scritta almeno 7 giorni prima dell'Assemblea, l'Ufficio patriziale è tenuto a rispondere nel corso della stessa.
3. L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta dell'Ufficio patriziale; l'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.

Art. 30

Mozione

1. Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti nuovi di competenza dell'Assemblea che sono demandate all'Ufficio patriziale.
2. Questi è tenuto ad esaminarle e a formulare, alla prossima assemblea ordinaria, un preavviso scritto.
3. Se l'Ufficio patriziale dà preavviso favorevole, l'Assemblea decide definitivamente.
4. Se il preavviso è sfavorevole, l'Assemblea delibera sull'accettazione della proposta in via preliminare; in caso di accettazione designa una commissione per l'esame della proposta, fissando un termine per la presentazione di un preavviso scritto.
5. Se la mozione è demandata ad una commissione speciale, il mozionante ne farà parte. In ogni caso ha il diritto di essere sentito.

Art. 31

Pubblicità delle sedute

1. Il pubblico può assistere ai lavori assembleari purché si astenga da qualsiasi esternazione che turbi il regolare svolgimento delle discussioni.
2. Riprese televisive o radiofoniche dell'Assemblea devono ottenere il preventivo consenso del Presidente dell'Assemblea.

L'Ufficio patriziale

Art. 32

Composizione

L'Ufficio patriziale si compone di 5 membri compreso il Presidente.

Art. 33

Vicepresidente e Segretario

Nella prima seduta successiva alla sua elezione, l'Ufficio patriziale nomina fra i suoi membri il Vicepresidente e il Segretario.

Art. 34

Commissioni speciali

1. L'Ufficio patriziale può designare, nel suo seno o fuori, commissioni speciali.

2. Di ogni commissione deve far parte un membro dell'Ufficio patriziale, di regola in qualità di Presidente.
3. Le commissioni esercitano la loro vigilanza sui rami dell'amministrazione loro affidati o propongono le misure da attuare; esse hanno in ogni caso funzioni consultive.

Art. 35 **Luogo di riunione**

L'Ufficio patriziale si riunisce, di regola, nell'apposita sala patriziale. In circostanze motivate le riunioni possono aver luogo in altra sede, su indicazione del Presidente.

Art. 36 **Convocazione delle sedute**

L'Ufficio patriziale è convocato dal Presidente:

- a) ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno;
- b) su istanza di almeno 1/3 dei membri dell'Ufficio patriziale; in tal caso il Presidente procede alla convocazione entro 5 giorni.

Art. 37 **Svolgimento delle sedute**

1. Le sedute dell'Ufficio patriziale sono dirette dal Presidente o da chi ne fa le veci.
2. Egli veglia al mantenimento del buon ordine e alla regolarità delle deliberazioni.
3. Nelle discussioni prende per primo la parola il Presidente, in seguito il relatore se designato, e successivamente gli altri membri dell'Ufficio patriziale.

Art. 38 **Votazioni**

1. Le votazioni avvengono in forma aperta. Se esperite per appello nominale, i membri dell'Ufficio patriziale votano in ordine inverso rispetto all'anzianità di carica, subordinatamente per età. Il Presidente vota per ultimo.
2. Le votazioni per le nomine di competenza dell'Ufficio patriziale sono svolte in forma segreta, se così richiesto da uno o più membri.
3. Se vi sono più proposte, si procede con votazioni ripetute, analogamente con quanto stabilito dall'art. 26 del presente Regolamento.
4. In caso di parità di voti si procede a una seconda votazione in una seduta successiva. Se il risultato è ancora di parità è determinante il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Se la votazione è segreta, decide la sorte.

Art. 39 **Verbale**

1. Il verbale è tenuto su registro, redatto seduta stante, letto, approvato e firmato dal Presidente e dal Segretario.
2. Esso deve contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le risoluzioni adottate, i voti espressi e il riassunto della discussione.
3. Ogni membro dell'Ufficio patriziale può farvi iscrivere, seduta stante, l'esito del proprio voto.

Art. 40 **Ordinanze**

L'Ufficio patriziale può emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o ad esso delegata da leggi e regolamenti.

Art. 41 **Compensi**

1. I membri dell'Ufficio patriziale e il Presidente ricevono annualmente i seguenti compensi:
 - a) Presidente CHF 100.-
 - b) Vicepresidente CHF 60.-
 - c) Segretario CHF 200.-
 - d) membro CHF 50.-
2. Ai membri dell'Ufficio patriziale è data facoltà di rinunciare all'indennità annuale.

TITOLO IV

Norme varie concernenti gli organi del Patriziato

Art. 42 **Obbligo di discrezione**

I membri dell'Ufficio patriziale, delle sue commissioni e i dipendenti del Patriziato devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni, nonché l'assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante le sedute.

Art. 43 **Consultazione degli atti e richiesta di estratti**

1. I membri dell'Ufficio patriziale hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti riguardanti l'amministrazione patriziale. Lo stesso diritto spetta alle commissioni dell'Assemblea per oggetti di loro pertinenza, durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto.
2. Per l'ispezione degli atti e il rilascio di estratti è applicabile la Legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato (LIT) del 15 marzo 2011.

Art. 44 **Tasse di cancelleria**

Per il rilascio di atti, documenti, estratti, duplicati e certificati, l'Ufficio patriziale incassa tasse di cancelleria. L'importo è stabilito dall'Ufficio patriziale mediante ordinanza.

TITOLO V

Gestione finanziaria e commissione della gestione

Art. 45 **Diritto di firma**

Il Segretario ha diritto di firma collettiva con il Presidente e/o con il Vicepresidente per le operazioni relative ai conti correnti.

Art. 46 **Lavori e forniture**

Per le commesse pubbliche è applicabile la Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e relativo Regolamento di applicazione.

Commissione della gestione

Art. 47 **Commissione della gestione**

1. La commissione della gestione si compone di 3 membri e di un supplente.
2. Essa è nominata durante la seconda Assemblea ordinaria e resta in carico per il quadriennio successivo.
3. Nella sua prima seduta essa nomina tra i suoi membri il Presidente e il Vicepresidente.

Art. 48 **Convocazione**

La commissione è convocata dal Presidente almeno 5 giorni prima della seduta.

Art. 49 **Numero legale**

1. Le sedute sono valide se sono presenti tutti i suoi membri.
2. Il supplente deve essere convocato solo in caso di mancanza di uno dei membri.

Art. 50 **Rapporto**

1. La commissione della gestione allestisce un rapporto scritto su ogni argomento di sua competenza e ne trasmette copia all'Ufficio patriziale almeno 7 giorni prima dell'Assemblea. Eventuali rapporti di minoranza devono essere presentati entro lo stesso termine.
2. Ogni commissario ha il diritto di aderire al rapporto con riserva, da sciogliersi durante l'esame dell'oggetto.

- Art. 51** **Consultazione degli atti**
Durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto, la commissione, o una sua delegazione, ha il diritto di prendere visione di tutti gli atti riguardanti gli oggetti di loro pertinenza.
- Art. 52** **Verbale**
La commissione della gestione tiene un verbale delle sedute; esso deve contenere almeno i nomi dei presenti e le deliberazioni.
- Art. 53** **Votazione**
Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei membri presenti alla seduta.

TITOLO VI

Norme finali, transitorie e abrogative

- Art. 54** **Entrata in vigore**
Il presente Regolamento entra in vigore con la relativa approvazione governativa.
- Art. 55** Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla Legge organica patriziale (LOP), al relativo Regolamento di applicazione (RaLOP), al Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei Patriziati (RgfcP) e a ogni altra disposizione applicabile in materia.
- Art. 56** **Distribuzione**
Il presente Regolamento è distribuito ai cittadini patrizi che ne fanno richiesta.
- Art. 57** **Abrogazione**
I Regolamenti patriziali approvati nelle sedute del 7 dicembre 2014 (Arogno) e 9 luglio 1967 (Bissone) sono abrogati e sostituiti dal presente Regolamento.

Approvato dall'Assemblea patriziale
nella seduta dell'8 dicembre 2019

Il Presidente dell'Assemblea: Mosè Cometta

Il Segretario: Guido Casellini

Ratificato dal Sezione degli enti locali con lettera dell'11 febbraio 2020